Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e disabili;

apprezzata, in termini generali, la finalità ultima del provvedimento in titolo, ravvisabile nell'intento di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture;

evidenziato tuttavia che, nonostante la predetta finalità appaia condivisibile, non altrettanto può dirsi in ordine alle misure previste per il suo raggiungimento, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in quanto si ritiene che esse non siano idonee rispetto all'obiettivo che si intende conseguire, dovendosi promuovere piuttosto forme di controllo sociale e di maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale, al fine di prevenire il compimento dei reati nei confronti di costoro nelle strutture alle quali sono affidati;

rilevato, inoltre, che le disposizioni contenute all'articolo 2, prevedendo il conferimento di una delega al Governo in materia di «valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale» delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, incidono sulla disciplina relativa all'accesso e alla formazione professionale continua del personale del Servizio sanitario nazionale;

osservato, in particolare, che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 2, prevedendo che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale, da verificare all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, pongono una serie di problemi, connessi principalmente all'incongruità di prevedere test psicologici solo

per alcuni professionisti sanitari e non per altri – previsione che potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione – nonché alla difficoltà di individuare quali siano gli «altri soggetti» che operano con mansioni di assistenza diretta presso le predette strutture;

fatto presente, inoltre, che, per quanto riguarda i criteri di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 2, non si comprende la finalità della formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari già esiste il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

precisato che l'articolo 3, nella parte in cui disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, non tiene conto della specificità delle strutture sanitarie quali luoghi di assistenza e di cura organizzati con reparti di terapia intensiva, sale operatorie, reparti di pronto soccorso e sottoposti a una propria normativa, per cui esse non possono affatto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso, ovunque ricorra nel testo, il riferimento alle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo;
- 2) all'articolo 1, si preveda che le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applichino alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private;
- 3) all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia soppresso il riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie, all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavoratori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse;
- 4) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia soppresso il riferimento alla formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale

possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

- 5) all'articolo 3, sia riformulato il comma 1, prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che escluda espressamente la possibilità di installare webcam nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18;
- 6) all'articolo 3, si preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti;

e con la seguente osservazione:

si introduca una disposizione volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.